



**ORDINANZA MUNICIPALE  
PER TRASPORTO  
MATERIALE E PERSONE  
CON ELICOTTERO SUL  
TERRITORIO DEL COMUNE  
DI MERGOSCIA**

## ORDINANZA MUNICIPALE PER TRASPORTO MATERIALE E PERSONE CON ELICOTTERO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MERGOSCIA

Il Municipio di Mergoscia;

vista la necessità di intervenire per disciplinare i voli con elicottero, in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria connesso all'uso di questo mezzo di trasporto, come pure per garantire la sicurezza e permettere il rispetto della quiete pubblica.

Richiamato;

- l'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- gli art. 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987, per il trasporto di materiale e persone con elicotteri (DVBAE);
- l'art. 155 del Regolamento comunale;
- l'art 14 dell'Ordinanza municipale sulla repressione rumori molesti ed inutili;

**emana**

la seguente Ordinanza municipale:

### 1. **Scopo**

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dal DVBAE, concernente i voli per trasporto di materiale (art. 14 DVBAE).

### 2. **Autorizzazioni**

Nel concedere o nel negare l'autorizzazione il Municipio tiene conto in particolare della parità di trattamento, dell'interesse pubblico e del principio della proporzionalità.

**Nessun volo per trasporto materiale può essere eseguito senza la necessaria autorizzazione del Municipio.**

La notifica di volo deve pervenire alla Cancelleria comunale, **almeno 48 ore** prima del volo ed essere corredata dai necessari elementi di valutazione:

- ✓ data e ora del volo;
- ✓ destinazione;
- ✓ committente;
- ✓ proprietario fondo del punto di carico e numero mappale;
- ✓ proprietario fondo del punto di scarico e numero mappale;
- ✓ tipo di materiale trasportato;
- ✓ numero di rotazioni previste nel comprensorio giurisdizionale di Mergoscia (Monti compresi – es. Monti di Lego, Monti di Porchesio, ecc.);
- ✓ numero di rotazioni previste per tutte le altre destinazioni.

In base a questi elementi potrà essere presa una decisione nell'interesse generale (committente e popolazione).

La mancata risposta ad una richiesta non può venire considerata quale tacita autorizzazione.

Richiamata l'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse amministrative, viene riscossa una tassa di CHF 20.00 per ogni autorizzazione di volo rilasciata. Il nulla osta sarà direttamente fatturato alla ditta di elicotteri tramite la Cancelleria comunale.

Per quanto concerne i voli per il trasporto di persone senza materiale, sono applicate le disposizioni di legge in vigore.

## 2. Orari di volo e rotte

I voli con elicottero per il trasporto di materiale, possono aver luogo nei giorni e orari seguenti:

lunedì – giovedì	08.00 – 12.00
venerdì	08.00-12.00 e 17.00-18.00
sabato	10.00-11.00

Eccezionalmente il volo può essere posticipato al pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00, se non ha potuto aver luogo il mattino per difficoltà dovute a condizioni atmosferiche.

La domenica e nei giorni festivi infrasettimanali non sono permessi voli.

Al di fuori dei giorni e degli orari indicati sono permessi solo voli di soccorso o di spegnimento incendi.

In casi debitamente motivati, valutati di volta in volta, il Municipio si riserva la facoltà di accordare delle deroghe.

Le compagnie sono obbligate a seguire le rotte onde evitare rumori inutili, a scegliere gli itinerari e le quote di volo in modo tale da evitare disturbi eccessivi sui centri abitati.

## 2. Misure di sicurezza

Nell'esecuzione dei trasporti con elicottero, la Compagnia deve prestare la massima attenzione alla sicurezza delle persone e delle cose che si trovano nelle adiacenze della piazza di carico e/o di scarico, sul cantiere di destinazione e lungo le strade come pure su sentieri e posteggi pubblici.

La rotta di avvicinamento al luogo di destinazione dovrà limitare il più possibile il sorvolo di zone abitate. Il Municipio non si assume alcuna responsabilità.

## 3. Vigilanza

Il Municipio esercita la vigilanza sulle prescrizioni federali, cantonali e comunali. Eventuali infrazioni saranno trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile, tramite l'ufficio dell'aeroporto cantonale.

Restano tuttavia impregiudicate le procedure relative alla violazione dell'Ordinanza per la repressione dei rumori molesti.

## 5. Multe

Le infrazioni alle presenti direttive sono punite con una multa sino a CHF 20'000.- (art. 26 del DVBAE), fermo restando che tale competenza è unicamente federale.

Restano tuttavia impregiudicate le procedure relative alla violazione dell'Ordinanza per la repressione dei rumori molesti.

6. **Reclami**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio dell'aviazione civile nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

7. **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni e entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

La stessa é intimata alle ditte interessate che hanno una regolare attività di volo nel Canton Ticino.

---

Approvato con Risoluzione Municipale no. 181/2019 del 05.06.2019

**Per il Municipio**

Il Sindaco:

  
Giaele Ghisla



La Segretaria:

  
Claudia Richina

Pubblicata all'albo comunale dal 06.06.2019 al 06.07.2019.